INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 7-bis

Semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo

Per i voli diurni con origine e destinazione nel territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio estero, da effettuare secondo le regole del volo a vista, non e' richiesta la presentazione di piano di volo purche' il velivolo sia munito di idoneo apparato trasmittente per la localizzazione di emergenza.

Versione in vigore dal 31 maggio 1995, non più in vigore dal 27 febbraio 1999 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di trasporti
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-trasporti/art-7-bis-semplificazione-di-adempimenti-burocratici-nel-settore-del-trasporto/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it